

Edizione di venerdì 12 gennaio 2018

AGEVOLAZIONI

Cessioni gratuite di prodotti farmaceutici fuori dal perimetro fiscale

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

“Derivazione rafforzata” e clausola di salvaguardia per il passato

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

Le novità del credito d'imposta per le erogazioni alla cultura

di **Luca Mambrin**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture soggettivamente inesistenti: il costo è deducibile?

di **Marco Bargagli**

RISCOSSIONE

Il procedimento di riscossione

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

AGEVOLAZIONI

Cessioni gratuite di prodotti farmaceutici fuori dal perimetro fiscale

di **Alessandro Bonuzzi**

Il D.P.R. 441/1997 regola le **presunzioni di cessione e acquisto**, operanti ai fini Iva, che possono essere **applicate dagli organi verificatori** quando, in **sede di controllo, non rinvencono** nei locali dell'azienda beni che dovrebbero essere presenti, **ovvero rinvencono** fisicamente dei beni per i quali non sia presente l'adeguata documentazione fiscale di provenienza.

In particolare, nel primo caso, si **presumono ceduti i beni non trovati**, con conseguente **evasione Iva**. Quindi, la presunzione di cessione consente al Fisco, appunto, di presumere ceduti **i beni acquistati, importati o prodotti** che **non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività**.

La presunzione non opera, però, in alcuni casi espressamente individuati dalla norma, tra cui si annovera la **distruzione** dei beni.

Proprio a tal riguardo è intervenuta la legge di Bilancio da poco approvata. Difatti, il comma 208 dell'articolo unico della L. 205/2017 ha modificato l'ambito applicativo della presunzione di cessione, innovando la L. 166/2016, la quale regola *"la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"*.

Per effetto delle novità, la nuova formulazione dell'[articolo 16 L. 166/2016](#) prevede che **la presunzione di cessione non opera** per:

- le **eccedenze alimentari**;
- **i medicinali destinati alla donazione**;
- **gli articoli di medicazione** di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale *"non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie"*;
- i prodotti destinati all'**igiene** e alla **cura della persona**, i prodotti per l'igiene e la **pulizia della casa**, gli **integratori alimentari**, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i **prodotti di cartoleria** e di **cancellaria**, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- altri prodotti individuati da apposito **decreto ministeriale**, non più commercializzati o

non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;

quando **la distruzione si realizza con la cessione gratuita a enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro** (ex [articolo 2, comma 1, lettera b\), della L. 166/2016](#)).

In altri termini è consentito considerare **distrutti agli effetti dell'Iva** tali prodotti poiché donati a soggetti meritevoli: **dalla cessione gratuita non emergerà, quindi, Iva da versare**.

La legge di Bilancio introduce, altresì, un'apposita "copertura" ai fini del reddito d'impresa. In pratica, è previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente **"non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"** ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, Tuir](#). Ciò significa che dalle cessioni gratuite in questione non emergerà alcun ricavo tassabile.

La disapplicazione della presunzione di cessione ai fini Iva e la detassazione ai fini del reddito d'impresa trovano tuttavia applicazione solo se vengono rispettate le seguenti **condizioni**:

- per ogni cessione gratuita deve essere emesso un **documento di trasporto** o comunque un documento equipollente;
- il donatore deve **trasmettere** all'Amministrazione finanziaria e alla GdF, in via telematica, una **comunicazione riepilogativa** delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono **escluse dall'obbligo comunicativo le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni, che singolarmente considerate, non superano 15.000 euro**;
- l'ente donatario deve **rilasciare al donatore**, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita **dichiarazione trimestrale**, contenente gli estremi dei documenti di trasporto (o documenti equipollenti) relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia **accertato un utilizzo diverso**, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, ai fini Iva, Irpef e Irap nell'esercizio di un'attività commerciale.



IMPOSTE SUL REDDITO

“Derivazione rafforzata” e clausola di salvaguardia per il passato

di **Fabio Landuzzi**

A seguito della **riforma del bilancio d'esercizio** di cui al D.Lgs. 139/2015, dell'approvazione dei **nuovi Principi contabili OIC** e delle sostanziali modifiche intervenute nel sistema di determinazione del reddito imponibile Ires ed Irap dei **soggetti OIC Adopter**, il nuovo quadro normativo regolamentare fiscale risulta essere essenzialmente informato ai seguenti provvedimenti:

- l'[articolo 13-bis D.L. 244/2016](#), con le conseguenti modifiche alle disposizioni del Tuir e del D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap)
- il [D.M. 03/08/2017](#) (il “D.M.”)
- il [D.M. 01/4/2009 n. 48](#) (“Primo Decreto IAS”), per gli articoli richiamati dal D.M. 03/08/2017
- il [D.M. 08/6/2011](#) (“Secondo Decreto IAS”)

Tutt'altro che agevole è stabilire la **data di entrata in vigore** del D.M. 03/08/2017; infatti, pubblicato in G.U. il giorno 11 agosto 2017, ai sensi degli [articoli 1](#) e [3 L.212/2000](#), il D.M. dovrebbe avere efficacia a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore**, per cui per i soggetti “solari” si dovrebbe trattare del 2018.

Tuttavia, l'articolo 3 del D.M. reca una **“Clausola di salvaguardia per comportamenti non coerenti”** e la **Relazione illustrativa** al D.M. è assai esplicita quando afferma che con tale disposizione si vuole “in buona sostanza” fare salvi “eventuali **comportamenti adottati in modo non coerente (ovvero coerente)** con le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini di versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data”. Quindi, dal tenore di questa clausola traspare l'intenzione:

- di rendere **obbligatoriamente efficaci le disposizioni del D.M. già a partire dall'anno 2017** (per i soggetti “solari”); e
- di rendere **facoltativamente efficaci le disposizioni del D.M. anche per i periodi d'imposta precedenti** (ossia, per il 2016), facendo salva la situazione delle società che avessero applicato in tali periodi comportamenti risultanti poi coerenti con quelli previsti dal D.M., come pure per quelli che avessero adottato comportamenti risultanti poi non coerenti.

Quindi, la portata della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del D.M. è, da un lato, **anticipatoria dell'efficacia** delle disposizioni in esso contenute e, dall'altra parte, **tutelante** per

i comportamenti tenuti dalle imprese nell'anno 2016.

Come ha avuto modo di evidenziare il **CNDCEC** nel **documento di ricerca** pubblicato con la **FNC** lo scorso 30 ottobre 2017, la portata della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del D.M. **non è totalizzante**, diversamente dalla clausola di analogo tenore contenuta nel D.M. 03/08/2017 in materia di ACE; ossia, per come essa è scritta parrebbe obiettivamente possibile invocarla **anche solo per una**, o più d'una, **delle disposizioni contenute nel D.M.** e non per necessariamente per tutte.

Tuttavia, il comportamento tenuto dal contribuente dovrà essere comunque coerente, ovvero alla **stessa fattispecie** dovrà essere applicata la **stessa regola** per tutte le operazioni di quel tipo presenti nel bilancio del 2016.

Ciò che è di rilievo sottolineare, quindi, è che dal contenuto della disposizione in commento si trae la conclusione che gli **effetti della clausola di salvaguardia** sono in fin dei conti **limitati all'anno 2016**, per i soggetti "solari".

Tuttavia, trasferendo in questo ambito la stessa conclusione indicata dall'Agenzia delle Entrate per l'ACE nella [circolare AdE 26/E/2017](#), si potrebbe ritenere che le società abbiano la possibilità di cristallizzare il proprio comportamento fiscale del 2016 – valutando la condizioni a loro più favorevoli rispetto alle disposizioni novellate dal D.M. – anche mediante la presentazione di una **dichiarazione dei redditi integrativa entro 90 giorni** successivi al termine ordinario, ossia entro il **29 gennaio 2018**.



Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Le novità del credito d'imposta per le erogazioni alla cultura

di Luca Mambrin

L'[articolo 1 D.L. 83/2014](#) ha istituito un **credito d'imposta** ai soggetti che effettuano **erogazioni liberali a sostegno della cultura**, detto "**art - bonus**"; il credito d'imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato **a regime dalla Legge 208/2015** e spetta nella misura del **65%** delle somme erogate.

L'agevolazione può essere fruita da tutti i **soggetti, persone fisiche e persone giuridiche**, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d'imposta viene riconosciuto per le erogazioni effettuate entro **specifici limiti**, diversi a seconda della tipologia di contribuente. In particolare:

- **entro il 15% del reddito imponibile** se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche (residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che **non svolgano attività d'impresa**) e **dagli enti che non svolgono attività d'impresa** (enti non commerciali, residenti e non residenti) mentre nel caso di **società semplici** il credito di imposta spetta ai **singoli soci** nella stessa proporzione prevista nell'[articolo 5 del Tuir](#) ai fini della imputazione del reddito;
- **entro il 5 per mille dei ricavi** per i **titolari di reddito d'impresa**. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all'[articolo 85](#) e all'[articolo 57 Tuir](#).

Gli **imprenditori individuali** e **gli enti non commerciali** che **esercitano anche attività commerciale** possono usufruire del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di **reddito di impresa** (5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali **nell'ambito dell'attività commerciale**; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per **le persone fisiche** e gli enti che **non esercitano attività commerciale** (15% del reddito imponibile) se effettuano erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le **erogazioni liberali in danaro** (sono escluse le erogazioni in natura) effettuate:

- a sostegno di interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;

- a sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali come definiti dall'[articolo 101](#) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004);
- a sostegno delle **fondazioni lirico – sinfoniche** e dei **teatri di tradizione**;
- per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento** di quelle **esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il D.L. 189/2016 ha esteso il **credito d'imposta** anche per le **erogazioni liberali effettuate** a decorrere **dal 19 ottobre 2016**:

- a favore del **Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'[articolo 9 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004](#);
- per il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure** e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Recentemente [l'articolo 5 L. 175/2017](#) pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** in data **12.12.2017** al **n. 289**, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello **spettacolo**, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle erogazioni per le quali viene riconosciuto il credito, includendo:

- le **istituzioni concertistico-orchestrali**;
- i **teatri nazionali**;
- i **teatri di rilevante interesse culturale**;
- i **festival**;
- le **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**;
- i **circuiti di distribuzione**.

Per usufruire del bonus è necessario che **l'erogazione liberale in denaro** venga effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- **banca**;
- **ufficio postale**;
- **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**.

Non è possibile beneficiare del credito d'imposta nel caso di utilizzo di metodi di pagamento diversi dai precedenti (ad esempio in contanti); è necessario poi conservare la documentazione attestante il versamento effettuato.

Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

In merito alle modalità di utilizzo la [circolare AdE 24/E/2014](#) ha precisato che:

- le **persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono** attività commerciale, **non potendo utilizzare tale credito in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
- i **soggetti titolari di reddito di impresa** possono utilizzare il credito di imposta, a **scomputo dei versamenti** dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei **limiti di un terzo della quota maturata**, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame si ricorda che:

- il **credito non è soggetto** ai limiti previsti dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
- al **credito non si applica neanche il limite generale di compensabilità** di crediti di imposta e contributi di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#), pari a 700.000 euro;
- al credito in esame non si applica neanche la limitazione di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#), che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Infine il credito d'imposta **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.



PENALE TRIBUTARIO

Fatture soggettivamente inesistenti: il costo è deducibile?

di **Marco Bargagli**

L'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **dichiarazione fraudolenta** mediante **uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**) sanziona con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** che consentono di **ridurre la base imponibile**.

Come noto l'inesistenza della fattura può **essere oggettiva**, se la stessa **documenta operazioni in realtà mai avvenute**, in tutto o in parte, **ovvero soggettiva**, qualora l'operazione documentata sia in **realtà intercorsa fra soggetti diversi** da quelli risultanti dalla fattura medesima (cfr. [circolare 1/2008](#) del Comando Generale della GdF, volume 2, pagina n. 147).

Sul tema della deducibilità dei costi da reato, citiamo un primo precedente espresso in sede di legittimità.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 19218 del 07/11/2012, ha confermato l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, pronunciandosi anche in merito alla deducibilità dei costi sostenuti, tenuto conto delle modifiche apportate dall'[articolo 8 D.L. 16/2012](#), che è intervenuto sull'[articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), riformulando integralmente la disciplina dei costi da reato.

Nello specifico, il giudice di legittimità ha affermato che: ***"In tema di Iva, è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'Iva: da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile dall'acquirente e, dall'altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'Iva corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza"*** (Cass. n. 735 del 2010) .. omissis ... Altrettanto non convincenti appaiono le deduzioni relative alla **supposta rilevanza della modifica legislativa** di cui all'art. 8, D.L. n. 16 del 2012, la quale **riguarda la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e non la questione relativa alla detraibilità dell'Iva** che costituisce l'oggetto dell'accertamento e, quindi, del giudizio".

In tema di **fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 32/E/2012](#) – “§ 2.3 Riflessi della norma in tema di fatture soggettivamente inesistenti” – ha confermato che **per effetto delle modifiche normative “l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fattura o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”**.

Quindi, **l'indeducibilità del costo** opera qualora vi sia stato un **diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento dell'attività delittuosa**.

Di contro, **i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi** che, ancorché documentati da **fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**, non siano stati utilizzati per il compimento di alcun reato, sono deducibili se ricorrono i **requisiti generali di deducibilità dei costi** previsti dall'articolo 109 D.P.R. 917/1986 (**inerenza, competenza, certezza ed obiettiva determinabilità**).

Sempre con riguardo al tema della **deducibilità dei costi sostenuti nell'ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti**, si è recentemente espressa la **Corte di Cassazione**, sezione terza penale, con la **sentenza n. 53146 del 26/09/2017**.

In tale ipotesi, gli ermellini hanno confermato che **l'Iva risulta indetraibile**, mentre il **costo effettivamente sostenuto potrà essere dedotto dal reddito d'impresa**.

In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno testualmente affermato che: “*va infine ricordato che mentre, con riguardo alle imposte dirette, l'effettiva esistenza dell'operazione e del conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto diverso da quello reale, con riguardo invece all'Iva la detrazione è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione, giacché tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta (artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 1972) si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili mentre il versamento dell'imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe un recupero indebito dell'Iva stessa .. omissis ... Di qui, dunque, la conseguenza che l'evasione Iva può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti*”.

In definitiva, a parere dei supremi giudici, dopo le modifiche intervenute con il D.L. 16/2012:

- ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti derivanti da fatture per operazioni inesistenti (oggettivamente e soggettivamente), risulta oggettivamente indetraibile;
- ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte di un reale acquisto della merce, sono deducibili dal reddito di impresa, rimanendo soggetti unicamente al vaglio dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (certezza, inerenza, competenza dei costi sostenuti).

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Il procedimento di riscossione

di Dottryna



La cartella di pagamento, disciplinata dall'articolo 25 D.P.R. 602/1973, è un atto impositivo emesso dall'Agente della Riscossione territorialmente competente, a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore delle somme dovute dal contribuente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Riscossione", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta in particolare alcuni aspetti generali del procedimento di riscossione.

Il **procedimento di riscossione** mediante **ruolo** si articola nei seguenti termini:

- **iscrizione a ruolo delle somme da parte dell'ente impositore**, sulla base di controlli automatici o formali della dichiarazione e avvisi di accertamento;
- **consegna del ruolo** all'Agente della Riscossione;
- **notifica della cartella di pagamento** da parte dell'Agente della Riscossione;
- **avvio del procedimento di esecuzione forzata** in caso di mancato pagamento delle somme dovute nei termini previsti.

L'attività di riscossione delle somme richieste mediante accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap è stata **potenziata** dall'[articolo 29 D.L. 78/2010](#).

Tale norma ha previsto che gli **avvisi emessi dal 1° gennaio 2011**, e relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, siano **immediatamente esecutivi**, con la conseguenza che l'Agente della Riscossione può emettere direttamente l'**atto di pignoramento**, non essendo più necessaria l'emissione della cartella di pagamento.

L'atto di pignoramento può essere emanato, però, **solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di affidamento del debito all'Agente della Riscossione**, se il contribuente ha proposto ricorso e l'accertamento non è divenuto definitivo per giudicato o mancata impugnazione.

Qualora vi sia **fondato pericolo per la riscossione**, invece, il menzionato termine di 180 giorni non opera, e quindi l'Agente della Riscossione può procedere al **recupero immediato** dell'intera somma, non trovando applicazione nemmeno la normativa sulla **riscossione frazionata**.

La **cartella di pagamento** continua, invece, ad essere **necessaria** in caso di:

- **liquidazioni automatiche;**
- **controlli formali;**
- **accertamenti aventi ad oggetto le imposte indirette diverse dall'Iva** (ad esempio, l'imposta di registro o l'imposta sulle successioni e donazioni);
- **altre entrate riscosse con ruolo** (ad esempio, le tasse automobilistiche, il canone rai e i diritti camerali).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.




richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Sulle spalle dei giganti



Umberto Eco

La nave di Teseo

Prezzo – 25,00

Pagine – 360

“Sulle spalle dei giganti” rappresenta per i lettori di Eco un evento festoso. Lontano dalle aule universitarie, dai congressi accademici, dalle cerimonie onorarie, Eco scrive questi testi, nel corso di tre lustri, per intrattenere gli spettatori (che ogni volta per lui accorrono a frotte) della Milanese, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Testi che il più delle volte traggono spunto dal tema stesso che ogni anno la Milanese si dà, per poi scorrere lungo rivoli di un repertorio che attinge alla filosofia quanto alla letteratura, all'estetica, all'etica e ai mass media. Come dire: la quintessenza dell'universo echiano, raccontato con un linguaggio affabile, intriso di ironia, talora giocoso, affilato quando necessario. Le radici della nostra civiltà, i canoni mutevoli della bellezza, il falso che si inverte e modifica il corso della storia, l'ossessione del complotto, gli eroi emblematici della grande narrativa, le forme dell'arte, aforismi e parodie sono alcuni degli spunti di attrazione di un libro arricchito dalle immagini che l'autore usava proiettare nel corso del suo dire.

Mare di Papaveri



Amitav Ghosh

Beat edizioni

Prezzo – 9,00

Pagine – 544

È il 1838 quando la Ibis, una goletta inglese a due alberi, giunge alla foce del Gange, per dedicarsi a uno dei traffici più lucrosi dell'Impero britannico: il commercio di «delinquenti e stupefacenti», di «oppio e coolie». A bordo, vi è la ciurma più incredibile che sia dato incontrare nelle acque del Pacifico: un gruppo di lascari, i leggendari marinai che parlano un lingua tutta loro. Nel suo avventuroso viaggio, la goletta trasporta un'umanità davvero straordinaria: il figlio di una schiava liberata del Maryland; un raja in rovina; una vedova che non esita a infrangere i sacri riti della tradizione hindu; un uomo che vuole erigere un tempio alla donna che ha amato. Mano a mano che i legami con le origini si affievoliscono e i contorni delle vite precedenti sbiadiscono, tutti, sulla Ibis, equipaggio e passeggeri, cominciano a sentirsi «fratelli di navigazione», uniti da una comunanza che oltrepassa continenti, razze e generazioni. Primo libro di una trilogia dedicata alla nascita dell'India moderna, *Mare di papaveri* rappresenta per l'India moderna quello che libri come *Moby Dick* hanno rappresentato per l'America: la simbolica narrazione dell'origine di una civiltà nuova sorta dall'incontro-scontro di mondi opposti.

Hotel Silence



Audur Ava Olafsdottir

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 200

Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non è facile da sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima figlia in realtà non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti di riferimento sono svaniti all'improvviso e Jónas non sa più chi è. Nemmeno il ritrovamento dei suoi diari di gioventù, pieni di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo aiuta: quel giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una menzogna. Comincia a pensare al suicidio, studiando attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia sua figlia a trovare il suo corpo, e decide di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese appena uscito da una terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e mine antiuomo. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in particolare con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno.

Il figlio prediletto



Angela Nanetti

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 320

È una sera di giugno del 1970 in un piccolo paese della Calabria, Nunzio e Antonio hanno vent'anni e si amano, in segreto, da due mesi. Il loro amore si consuma dentro la vecchia Fiat del padre di Antonio, parcheggiata in uno spiazzo abbandonato. Ma, proprio quella notte

d'estate, tre uomini incappucciati e armati trascinano Antonio fuori dall'auto, colpendolo fino a quando il giovane non giace a faccia in giù e a braccia aperte, come un Cristo in croce. Tre giorni dopo Nunzio Lo Cascio sparisce dal paese, messo su un treno che da Reggio Calabria lo conduce lontano, a Londra. Il mondo, all'improvviso, gli ha mostrato il volto più feroce, quello di un padre e due fratelli che «gli hanno spezzato le ossa a una a una» per punirlo del suo «peccato». Nulla sembra avere più senso per il ragazzo: la fiducia negli uomini, la speranza di un futuro, la sua stessa identità. Di lui rimane soltanto la foto del campionato del '69, appesa nella pescheria dei genitori, che lo ritrae con tutta la squadra sul campo dopo la vittoria, promessa mancata del calcio. A interrogarsi sulla vita di Nunzio è anni dopo sua nipote Annina, che sente di avere con quello zio mai conosciuto, di cui nessuno in famiglia parla volentieri, inspiegabili affinità. Anche Annina, sebbene in modo diverso, si trova a combattere con un padre violento e prevaricatore e con la stessa realtà chiusa del paese, in cui una ragazza non ha altre possibilità che essere una «femmina obbediente». E, come Nunzio, scoprirà la dolorosa necessità di riprendersi il mondo, ribellarsi ai pregiudizi e lottare per la propria libertà.

Camminando



Pino Cacucci

Feltrinelli

Prezzo – 7,00

Pagine – 128

“Un assassino o diversi assassini vanno a spasso liberamente per questo stabilimento termale. E' impossibile sapere che cosa abbiano cercato di ottenere con tutti questi delitti, ma si tratta di qualcosa che è qui, qualcosa che è possibile toccare, con le mani o no, ma che è qui. Ed è così importante da scatenare una disperata carneficina.” “Su questo mi permetta di dissentire, signor Carvalho. Non è indispensabile che si tratti di una disperata carneficina. Le ho già parlato prima della mia teoria sulle crisi. Per risolvere bisogna provarle. Qualcuno ha provocato questa crisi in cerca di una soluzione definitiva.” “Soluzione a che cosa?”. “Questo è il problema”.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)